SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2001.

Proroga dei termini del mandato commissariale al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli ed al sindaco di Napoli per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, già prorogati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1998 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 aprile 2001.

Interventi urgenti connessi alla rimozione di un ordigno bellico nel comune di Vicenza. (Ordinanza n. 3126) . . Pag. 5

ORDINANZA 27 aprile 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida. (Ordinanza n. 3127) . . . . Pag. 6

Ministero della giustizia

DECRETO 6 aprile 2001.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici delle sezioni civile e commerciale, della sezione lavoro, della sezione esecuzioni civili e della volontaria giurisdizione del tribunale di Lecce . . . . . . Pag. 7

Ministero della sanità

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Trzesniowska Jadwiga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 7

DECRETO 10 aprile 2001.

Sospensione del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domperidone Teva» . . . . . Pag. 8

DECRETO 10 aprile 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Remicade infliximab» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel Registro comunitario dei medicinali . . . . . Pag. 8

DECRETO 10 aprile 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» etanercept. (Decreto UAC/C/ n. 140/2001) . . . . . Pag. 9

Ministero della difesa

DECRETO 30 novembre 2000.

Determinazione del contributo per l'anno 2001 che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenute a versare per l'iscrizione al Registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 6 aprile 2001.

Rideterminazione della consistenza organica del Comando dei carabinieri, ispettorato del lavoro della Regione siciliana. Pag. 11

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 19 marzo 2001.

Dichiarazione di non idoneità al finanziamento del programma operativo multiregionale presentato dall'associazione produttori di tabacco «Nuova Europa» . . . . . Pag. 12

DECRETO 30 marzo 2001.

Rettifica del decreto ministeriale 9 gennaio 2001 concernente la cancellazione di talune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale . . . . . Pag. 13

DECRETO 30 marzo 2001.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale . . . . . Pag. 13

DECRETO 30 marzo 2001.

Iscrizione di talune varietà di specie orticole nel relativo Registro nazionale . . . . . Pag. 14

DECRETO 30 marzo 2001.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie iscritte al relativo Registro nazionale . . . . . Pag. 16

DECRETO 30 marzo 2001.

Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale di alcune varietà di specie orticole . . . . . Pag. 17

DECRETO 30 marzo 2001.

Cancellazione di talune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale . . . . . Pag. 18

DECRETO 30 marzo 2001.

Rettifica del decreto 9 gennaio 2001 concernente l'iscrizione di talune varietà di mais . . . . . Pag. 19

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 10 gennaio 2001.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area sita in località Sarna, nel comune di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo n. 490/1999 . . . . . Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 21 marzo 2001.

Disposizioni in materia di autorizzazioni per servizi via satellite. (Deliberazione n. 131/01/CONS) . . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 11 aprile 2001.

Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale. (Deliberazione n. 7/01/CIR) . . . . . Pag. 31

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 5 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto . . . . . Pag. 32

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 26 aprile 2001, n. **10033.**

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1999. Cessione in proprietà di computers e di altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio . . . . . Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore del Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sulle condizioni e modalità di erogazione della linea di credito italiana di sostegno al settore privato tunisino, firmato a Tunisi in data 7 aprile 1999 . . . . . Pag. 33

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, firmato a Praga il 4 novembre 1997 . . . . Pag. 34

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 2 maggio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 34

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Domodossola. . . . . Pag. 34

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Rinnovo della concessione mineraria «Mud di Mezzo», in Alagna Valsesia . . . . Pag. 34

Comune di Antrodoco: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 34

Comune di Casalbore: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 35

Comune di Collesalvetti: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 35

Comune di Ferrara di Monte Baldo: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. . . . . Pag. 35

Comune di Grottaglie: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 35

Comune di Morrovalle: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 35

Comune di Papasidero: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 35

Comune di Recanati: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 35

Comune di Roccapiemonte: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . . . Pag. 36

Comune di Soveria Simeri: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . . . Pag. 36

Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale in Puglia: Decreto del commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale in Puglia, n. 41 del 6 marzo 2001 concernente il piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate . . . . . Pag. 36

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 29 novembre 2000.

Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

DECRETO 5 dicembre 2000.

Regolamento del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

01A3119-3120

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Riclassificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e della deliberazione CIPE n. 42 del 25 maggio 2000.

01A4533

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 2 maggio 2001, n. **1/1.1.26/10888/9.92.**

Guida alla redazione dei testi normativi.

01A4875

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2001.

Proroga dei termini del mandato commissariale al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli ed al sindaco di Napoli per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, già prorogati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1998.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, che considera di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;

Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli ed il Presidente della provincia di Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati;

Visto l'art. 3, comma 7, per il quale nell'attuazione degli interventi di cui sopra, possono essere impiegate le risorse rivenienti da mutui già concessi al comune ed all'amministrazione provinciale di Napoli, ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488 e 23 dicembre 1991, n. 430 e non utilizzati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994 ed avvalendosi, in particolare, del potere conferitogli dal comma 6 del medesimo articolo, ha disposto la nomina, quali commissari delegati, del sindaco di Napoli per le opere di edilizia scolastica relative al comune capoluogo e del presidente della provincia per quelle di competenze dell'amministrazione provinciale di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1998 che — a seguito di formali richieste inoltrate dai predetti commissari, confortate dai pareri favorevoli della regione Campania e degli organi scolastici periferici — disponeva la proroga dei mandati commissariali fino alla data del 31 dicembre 2000, salvo eventuali ulteriori proroghe consentite solo per comprovate esigenze di carattere eccezionale e per singole fattispecie puntualmente determinate;

Viste le note protocollo n. 61629 del 6 novembre 2000 e protocollo n. 47195 del 19 giugno 2000, come integrata dalla successiva n. 76779 del 10 novembre 2000, con le quali, rispettivamente, il commissario straordinario per la provincia di Napoli ed il commissario straordinario per il comune capoluogo, al fine di poter utilmente procedere alla ultimazione degli interventi di competenza chiedono, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, un'ulteriore proroga di trenta mesi dei propri mandati commissariali, allo scopo di portare a termine gli interventi di cui trattasi, relativamente alle fattispecie in esse puntualmente indicate;

Preso atto che con le citate note i predetti commissari straordinari, dopo aver rappresentato le difficoltà incontrate nell'attuazione degli interventi medesimi, motivano tale ulteriore richiesta adducendo precipue esigenze di carattere eccezionale determinate da particolari contingenze locali, tra le quali quelle imposte dalle necessità di un'opportuna attualizzazione degli stessi e di sovvenire ai primari bisogni di sicurezza dell'utenza attraverso l'adeguamento e messa a norma delle relative strutture;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, in merito, dalla giunta della regione Campania, titolare della relativa potestà programmatoria, in data 6 dicembre 2000 protocollo n. 12768, nonché dal sovrintendente scolastico regionale della Campania in data 8 novembre 2000 protocollo n. 8230 e dal provveditore agli studi di Napoli in data 13 novembre 2000 protocollo n. 38947 e protocollo n. 39019;

Preso atto dello stato di avanzamento delle opere, come rappresentato nelle precitate note dei suddetti commissari delegati, che hanno evidenziato come gli interventi in questione, sia già programmati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995 sia oggetto di successiva devoluzione attuata a fronte dei poteri conferiti dall'ordinanza medesima, siano in gran parte ultimati o, comunque, in via di definizione od affidamento e che tali interventi hanno permesso e permetteranno di risolvere molte problematiche di edilizia scolastica da sempre presenti nel territorio interessato, consentendo, in particolare, il completamento o la realizzazione di nuove strutture, l'unificazione di sedi diversamente dislocate, l'adeguamento, l'agibilità e l'idoneità degli edifici alla normativa di sicurezza la riduzione dei fitti onerosi;

Rilevata la piena condivisione dell'esigenza del richiesto periodo di proroga da parte della competente regione Campania e dei propri organi periferici;

Considerato, pertanto, che risultano permanere le finalità prefissate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218 e ravvisata l'opportunità di assumere idonee iniziative dirette a favorire l'esaustivo utilizzo dei finanzianienti in essa indicati, anche a fronte del preminente interesse pub-

blico a che gli interventi di edilizia scolastica di cui trattasi debbano comunque essere portati ad idoneo compimento, anche al fine di non vanificare quanto, a tutt'oggi, attivato in esecuzione della prefata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1985 e della successiva, datata 14 aprile 1998;

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione e preso atto delle richieste formulate dal presidente dell'amministrazione provinciale e dal sindaco di Napoli nonché del parere favorevole espresso, in particolare, dalla competente regione Campania;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, della citata legge 8 agosto 1994, n. 496;

Dispone:

Art. 1.

Il mandato commissariale attribuito rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995 indicata in premessa, al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli ed al sindaco di Napoli per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995 rientranti nelle relative competenze, già prorogata con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1998 al 31 dicembre 2000, è ulteriormente prorogato fino alla data del 30 giugno 2003.

Art. 2.

Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio già contemplati nelle predette ordinanze e restano validi gli atti e provvedimenti adottati sulla base di esse, nonché fatte salve le attività compiute, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici costituiti, ivi compresi quelli eventualmente sorti nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del 31 dicembre 2000 e quella di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2001
Ministeri istituzionali registro n. 4, foglio n. 50

01A4780

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 aprile 2001.

Interventi urgenti connessi alla rimozione di un ordigno bellico nel comune di Vicenza. (Ordinanza n. 3126).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza connesso alla rimozione di un ordigno bellico nella città di Vicenza;

Viste le note dell'11 e del 20 aprile 2001 del prefetto di Vicenza con le quali sono state anche comunicate le esigenze rappresentate dal comune di Vicenza per fronteggiare l'emergenza;

Considerato che in data 29 aprile 2001 si svolgeranno le operazioni di disinnesco e di bonifica dell'ordigno bellico;

Considerato che il disinnesco di tale ordigno comporta l'adozione di notevoli misure di sicurezza, fra le quali l'evacuazione di una notevole area cittadina, la sospensione di servizi essenziali, con l'evacuazione di ospedali, istituti di riposo, istituti carcerari, caserme ecc.;

Ritenuto di adottare ogni utile iniziativa urgente finalizzata al superamento dell'emergenza in atto nel comune di Vicenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti di salvaguardia della incolumità pubblica e privata in connessione alle operazioni di disinnesco e bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto nella città di Vicenza, è assegnato al comune di Vicenza un contributo straordinario nel limite di lire 850 milioni, che verrà erogato, anche in varie fasi, sulla base di motivata e documentata richiesta.

2. Il prefetto di Vicenza provvede al coordinamento degli interventi avvalendosi anche del volontariato di protezione civile e di quello specializzato nella salvaguardia dei beni culturali. Il prefetto provvede ai rimborsi alle organizzazioni di volontariato nonché ai datori di lavoro dei volontari impiegati ai sensi della vigente normativa, nel limite di spesa di lire 150 milioni.

Il prefetto è altresì autorizzato a corrispondere al proprio personale compensi per lavoro straordinario effettivamente reso.

3. L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, stabilito nel massimo di lire 1 miliardo, è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

4. Per gli interventi di cui al comma 1, il sindaco di Vicenza è autorizzato a procedere in deroga alle norme di contabilità dello Stato, anche per l'acquisizione di beni e servizi strettamente necessari.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4793

ORDINANZA 27 aprile 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida. (Ordinanza n. 3127).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 con il quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato d'emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Vista l'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, concernente: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione d'emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida, così come integrata dall'ordinanza n. 3012 del 21 ottobre 1999»;

Considerato che l'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, per fronteggiare il problema occupazionale ha disposto la riqualificazione dei lavoratori dipendenti dall'ACNA C.O. in liquidazione, mediante la realizzazione di appositi corsi, prevedendo altresì il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva in capo ai lavoratori partecipanti ai corsi;

Considerato altresì, che l'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, ha disposto la corresponsione di tale indennità fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a seguito della riqualificazione, una parte dei lavoratori si trova oggi impegnata nelle attività di bonifica od in attività ad essa connesse o preliminari e che una parte di essi si trova in attesa di occupazione e che, pertanto, si rende opportuna la prosecuzione di attività progettuali di politiche attive di lavoro e della corresponsione dell'indennità integrativa;

Viste le note n. 151/01 del 14 febbraio 2001 e n. 213/01 del 2 marzo 2001, con le quali il commissario delegato, chiede una modifica dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, al fine di risolvere i problemi relativi al contenimento della disoccupazione e dell'accensione dei mutui;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 3797/RIBO/M/DI/UD.E in data 29 marzo 2001;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota n. 52253/462 in data 10 aprile 2001;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota n. 540/LAP;

Dispone:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, le parole da: «alla realizzazione» a: «di sperimentazione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «ad attivare, con l'ausilio dell'amministrazione provinciale di Savona, progetti di politica attiva del lavoro per il personale attualmente dipendente dall'ACNA C.O. in liquidazione, privilegiando le attività di bonifica e quelle ad essa preliminari, ivi comprese quelle di ricerca e sperimentazione».

2. Al comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, le parole da: «Per tutta la durata» a: «suddetto personale» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «Al personale di cui al precedente comma».

3. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, la parola: «cinque» è soppressa e sostituita con la seguente: «sette».

Art. 2.

1. Al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, le parole da: «alla ripartizione» a: «competente regione» sono sop-

presse e sostituite dalle seguenti: «direttamente all'accensione dei mutui a valere sui limiti d'impegno autorizzati dal sopracitato art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Al termine dello stato di emergenza la regione Liguria è autorizzata a corrispondere direttamente all'istituto mutuante interessato le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno assegnate dal Ministero dell'ambiente».

Art. 3.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, salvo quelli eventualmente incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4792

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 aprile 2001.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici delle sezioni civile e commerciale, della sezione lavoro, della sezione esecuzioni civili e della volontaria giurisdizione del tribunale di Lecce.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Lecce in data 14 marzo 2001 prot. n. 1841/P, dalla quale risulta che le sezioni civili del tribunale di Lecce indicate nel dispositivo del presente decreto non sono state in grado di funzionare regolarmente nei giorni distintamente specificati nel dispositivo medesimo a causa delle operazioni di trasferimento dei rispettivi uffici nella nuova sede del palazzo di giustizia;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici delle sottoelencate sezioni civili del tribunale di Lecce nei distinti giorni indicati a fianco di ciascuna di esse, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di rispettivo mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

uffici e periodi di mancato funzionamento:

1) uffici delle sezioni civile e commerciale dal 28 gennaio 2001 al 3 marzo 2001;

2) uffici della sezione lavoro dal 29 gennaio 2001 al 10 marzo 2001;

3) uffici della sezione esecuzioni civili (mobiliare ed immobiliare) e della volontaria giurisdizione dal 29 gennaio 2001 al 5 marzo 2001.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: FASSINO

01A4621

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Trzesniowska Jadwiga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Trzesniowska Jadwiga ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale sanitario di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Trzesniowska Jadwiga nata Zamosc (Polonia) il giorno 15 giugno 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Trzesniowska Jadwiga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4627

DECRETO 10 aprile 2001.

Sospensione del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domperidone Teva».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto AIC/UAC 550 del 25 gennaio 2001 con il quale la Teva Pharma Italia è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DOMPERIDONE TEVA;

Preso atto della nota con la quale la ditta titolare ha chiesto la sospensione del citato decreto adottato sulla base di una errata informazione relativa allo stato brevettuale fornita dalla ditta stessa;

Ritenuto di dover provvedere all'adozione del relativo provvedimento;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa il decreto AIC/UAC n. 550 del 25 gennaio 2001 è sospeso.

Roma, 10 aprile 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A4624

DECRETO 10 aprile 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Remicade infliximab» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel Registro comunitario dei medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto UAC/C n. 98/2000 del 7 marzo 2000 con il quale è stato stabilito il regime di rimborsabilità e il prezzo di vendita della specialità REMICADE relativamente all'indicazione terapeutica «morbo di Crohn»;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 giugno 2000 concernente l'aggiunta dell'indicazione terapeutica «Artrite reumatoide» alla specialità medicinale REMICADE «infliximab»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 241», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Considerato che è in fase di predisposizione un protocollo di monitoraggio per il trattamento farmacologico dell'artride reumatoide coordinato dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza denominato «Antares»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità relativamente alla nuova indicazione approvata;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medici-

nali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale REMICADE infliximab relativamente alla nuova indicazione approvata «artride reumatoide» è classificata come segue:

REMICADE 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone di vetro (Tipo I) da 2 ml - infusione endovenosa;

A.I.C. n. 034528012/E (in base 10) 10XQSD (in base 32);

titolare A.I.C.: Centocor B.V. Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden The Nederlands.

Classe H: con prescrizione e distribuzione da parte dei centri specializzati individuati dalle regioni e province autonome secondo le modalità definite nel progetto «Antares» che verrà adottato con successivo provvedimento.

Art. 2.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.105.000 (ex factory, I.V.A. esclusa) su tale prezzo la ditta è tenuta a praticare una riduzione del 13% sulle forniture alle strutture pubbliche.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.509.400 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 10 aprile 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A4625

DECRETO 10 aprile 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» etanercept. (Decreto UAC/C/ n. 140/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» etanercept, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/99/126/001 25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 3 febbraio 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enbrel»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Considerato che è in fase di predisposizione un protocollo di monitoraggio per il trattamento farmacologico dell'artrite reumatoide coordinato dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza denominato «Antares»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ENBREL debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ENBREL nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EU/1/99/126/001 25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034675013/M (in base 10), 1126B5 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

Art. 2.

La specialità medicinale «Enbrel» etanercept è classificata come segue:

EU/1/99/126/001 25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034675013/M (in base 10), 1126B5 (in base 32).

Regime di distribuzione:

classe H - RR, con prescrizione e distribuzione da parte di centri specializzati individuati dalle regioni e province autonome secondo le modalità definite nel progetto denominato «Antares» che verrà adottato con successivo provvedimento.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 988.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.358.300 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido per dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 10 aprile 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A4626

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 novembre 2000.

Determinazione del contributo per l'anno 2001 che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenute a versare per l'iscrizione al Registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al Registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 2001, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

01A4623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2001.

Rideterminazione della consistenza organica del Comando dei carabinieri, ispettorato del lavoro della Regione siciliana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 31 luglio 1997 recante istituzione del Comando carabinieri ispettorato del lavoro e delle sue articolazioni, in attuazione dell'art. 9-*bis*, comma 14, della legge del 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto della regione siciliana - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione del 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione medesima del 20 luglio 1996 parte prima, n. 37, relativo all'assegnazione di 41 unità di personale dell'Arma dei carabinieri negli ispettorati del lavoro della Sicilia;

Visto il decreto della regione siciliana - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione del 30 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione medesima del 1° dicembre 2000, parte prima, n. 55, inerente le disposizioni relative all'incremento della consistenza organica dei Nuclei carabinieri, ispettorato del lavoro (N.I.L.) della regione Sicilia di 40 unità;

Visto il proprio decreto del 24 agosto 2000 concernente la consistenza organica complessiva del suddetto Comando carabinieri, ispettorato del lavoro, a seguito dell'incremento di 30 unità, disposto dall'art. 62 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per un totale di 403 unità a tale data;

Ravvisata l'esigenza di rideterminare detta consistenza organica ricomprendendo le ulteriori 40 unità di cui al citato decreto del 30 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza organica complessiva del Comando dei carabinieri, ispettorato del lavoro, a seguito del l'incremento di unità disposto dall'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione Sicilia con decreto del 30 maggio 2000, è pari a 443 unità ripartite secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

A parziale rettifica dell'art. 4, comma 3, del decreto 31 luglio 1997, la distribuzione territoriale dei nuclei periferici operanti presso gli ispettorati provinciali del lavoro della regione Sicilia, può essere modificata, sentito il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sulla base di intervenute esigenze connesse alle finalità di potenziare il servizio di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro.

Art. 3.

Gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sono fronteggiati mediante utilizzo dello stanziamento sul relativo capitolo di bilancio (cap. 33657 funzionamento oneri di funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri) dello stato di previsione dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione Sicilia.

Il presente decreto, vistato dall'ufficio centrale del bilancio, sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro

Ufficiali	Ispettori	Sovrintendenti	Appuntati /Carabinieri	Totale
2	145	145	151	443

Di cui :
- 1 Col./Ten. Col. (Comandante CCIL);
- 1 Ten. Col. /Magg. (Vice Comandante e C.te Reparto Operativo);
- 23 Isp., 27 Sovr. e 31 App. Car. già previsti per la Regione Sicilia;
- Tutto il personale è specializzato sull'applicazione delle norme della legislazione sociale.

01A4622

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 2001.

Dichiarazione di non idoneità al finanziamento del programma operativo multiregionale presentato dall'associazione produttori di tabacco «Nuova Europa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 50893/V, con il quale sono stati individuati i programmi non ricevibili e quelli ritenuti non idonei al finanziamento;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica dei sopracitati decreti direttoriali del 30 giugno 2000, n. 50888/V, e 5 luglio 2000, n. 50893/V;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 10 gennaio 2001, n. 68, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione contenuta nel ricorso proposto dall'associazione produttori di tabacco «Nuova Europa» per l'annullamento dei sopra citati decreti direttoriali 30 giugno 2000 e 5 luglio 2000;

Considerata l'esecutività della suddetta ordinanza ed avendo deciso di procedere all'esame del programma operativo proposto dall'associazione produttori di tabacco «Nuova Europa», con riserva all'esito della decisione di merito del giudice amministrativo;

Visto il comunicato del gruppo tecnico di valutazione del 12 marzo 2001 contente le motivazioni che hanno condotto a ritenere non ammissibile il programma operativo proposto dall'associazione produttori di tabacco «Nuova Europa», in quanto il programma è carente di documentazione, il proponente non è costituito in forma societaria e non risponde al requisito di cui alla tabella 2 A allegata al decreto 19 aprile 2000 - aumento significativo dei soci;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il programma operativo multiregionale presentato dall'associazione produttori di tabacco «Nuova Europa», per le motivazioni indicate nelle premesse, non è ritenuto idoneo al finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4628

DECRETO 30 marzo 2001.

Rettifica del decreto ministeriale 9 gennaio 2001 concernente la cancellazione di talune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2001, con il quale è stata cancellata dal relativo registro nazionale la varietà di riso Smeraldo, con responsabile della conservazione in purezza Sa.Pi.Se. S.c.r.l. iscritta con decreto ministeriale 1° marzo 1982;

Considerato che la Sa.Pi.Se. S.c.r.l. con nota del 17 novembre 2000 chiedeva la cancellazione della varietà Nettuno;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 9 gennaio 2001 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale del 9 gennaio 2001, relativo alla cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale, dove è scritto: «riso Smeraldo», leggasi: «Nettuno».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4629

DECRETO 30 marzo 2001.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

specie e varietà:

SOIA

	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
Fukui	I	Asgrow Seed Co. - USA
Ito	I	
Bengala	I	
Soledor	I	Rustica Prograin Genetique - F
Celior	I	
Fly	I	Great lakes Hybrids - USA e KWS Italia (BO)
Serena	I	Produttori Sementi Verona (VR)
PR92B63	I	Pionee Hi-Bred Int. Inc. - USA e Pioneer Hi-Bred Italia (PR)
Fiore	II	Università di Udine — Dip. Prod. Vegetale e Tecnologie Agrarie (UD)

FORAGGERE

	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio ibrido		
Rubrido	T	Semillas Battle SA. - E
Agrostide		
Valderrama (1)	T	Semillas Fito S.A. - E
Loglio d'Italia		
Excellent	T	Padana Sementi Elette - Tombolo (PD)
Bardelta	D	Berenbrug Research Wolfheze NL
Barextra	T	
Cebios	T	C.M.G.P A. Tombolo (PD)
Lambro	D	
Loglio perenne o loietto inglese		
Ringles (1)	D	Semillas Fito S.A. - E
Cerio	D	C.M.G.P A. - Tombolo (PD)
Festuca arundinacea		
Firaces (1)		Semillas Fito S.A. - E
Trifoglio pratense (violetto)		
Beskyd	T	Stazione di Ricerca Slechtitelska Stanice Hladké Zivotice - CZ
Trifoglio ibrido		
Grasslands polar	D	Ag Research - NZ
Lupolina		
Celia		Plant Service Environnement - F
Ginestrino		
Agrosan trueno		Barenbrug Holland BV - NL
Lotanova		DLF - Trifolium A/S - DK
Erba medica		
Venus		NSW Agriculture - AUS
Celsius		C.M.G.P A. - Tombolo (PD)
Krima		
Isola		Apsovsementi - Voghera (PV)
Celeste		CAL/WEST Seeds - USA
Auriga		
Nebe		
Delfina		
SALADO		ABI Alfalfa Inc. - USA
Alfagraze		
Verzy		Barenbrug Research Wolfhese - NL
Fakir		
Barfleur		
Silverado		Springbrook Nominees - AUS e Michel Obtention - F
Emiliana		Guarnieri Roberto - Traversetolo (PR)
Soca		Semenarna Ljubljana - SLO

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4630

DECRETO 30 marzo 2001.

Iscrizione di talune varietà di specie orticole nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti i risultati delle prove in campo e di laboratorio, condotte dall'Ente nazionale sementi elette negli anni 1997 e 1998 in ottemperanza alla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1, finalizzate alla verifica dei requisiti di stabilità, omogeneità e differenziabilità, alla caratterizzazione, all'individuazione dei responsabili delle selezione conservatrice ed alla individuazione dei casi di scostamento dalla tipologia varietale originaria che richiedessero provvedimenti particolari, delle varietà di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970;

Considerato che nell'ambito delle suddette prove sono state individuate delle varietà che sono state commercializzate con la stessa denominazione di quelle originali, ma che sono risultate da esse distinte, e che le stesse possono essere considerate derivate dalle originali medesime a seguito di successive riproduzioni protrattesi negli anni effettuate in ambienti diversi e da soggetti diversi;

Considerato che il metodo con il quale le suddette varietà sono state ottenute non consente di individuare il costitutore delle varietà medesime;

Viste le richieste degli interessati alla conservazione in purezza delle varietà, volte ad ottenere l'iscrizione delle varietà stesse nei registri nazionali di specie di piante ortive di cui all'art. 4, lettera *b)*, della citata legge n. 195/1976;

Visto l'art. 19, comma 7, della citata legge n. 1096/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, che per le varietà di cui non si conosca il costitutore, l'iscrizione possa essere fatta d'ufficio e che il compito della conservazione in purezza delle varietà possa essere affidato ad un istituto o ente o altro soggetto operante in campo sementiero che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo;

Rienuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'art. 19, comma 7, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte d'ufficio, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard».

Specie e varietà	Codice Sian	Responsabili della conservazione in purezza
Bietola da coste		
Barese	002561	Isea S.p.a. - Falconara Marittima (AN), Larosa Emanuele - Andria (BA) e Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (FC)
Cavolfiore		
Greenhill	002554	De Corato Sementi - Andria (BA)
Lucrezia	002577	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
Noverde	002564	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Pontecagnano (SA)
Noviese	002565	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Pontecagnano (SA)
Tardux	002566	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Pontecagnano (SA)
Cavolo broccolo		
Riccio di Sarno	002567	Larosa Emanuele - Andria (BA)
Cetriolo		
Polignano	002573	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
Cicoria		
Dolci talli	002570	La Semiorto Sementi s.r.l. - Lavorate di Sarno (SA)
Molfetta	002568	Larosa Emanuele - Andria (BA)
Pigna	002574	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
Variegata di Adria	002578	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (FC)
Variegata di Maserà	002562	Isea S.p.a. - Falconara Marittima (AN) e Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (FC)
Cipolla		
Globruna	002572	La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (SA)
Reddy	002563	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
Ribosa	002556	De Corato Sementi - Andria (BA)
Fagiolo nano		
Egon	002555	De Conto Sementi - Andria (BA)
Parigino	002571	La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (SA)
Pregiato	002546	La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (SA)
Tevere	002547	Isea S.p.a. - Falconara Marittima (AN)
Wotter	002548	Furia Sementi s.n.c. - Monticelli T. (PR)
Fagiolo rampicante		
Tondino abruzzese	002549	Four S.r.l. - Bolzano
Indivia scarola		
Cardoncello barese	002550	De Corato Sementi - Andria (BA)
Lattuga		
Barba dei frati	002551	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
Grettona	002552	Four S.r.l. - Bolzano
Lipari	002553	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Magister	002576	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
Maribor	002579	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (FC)
Montego	002575	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
Pesciatina	002545	Isea S.p.a. - Falconara Marittima (AN)
Verde orto	002544	Sementi Dotto S.p.a. - Mortegliano (UD)
Pomodoro		
Galatino	002539	La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (SA)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4631

DECRETO 30 marzo 2001.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie iscritte al relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, no 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e di fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
005084	Girasole	Gardone	Stefanoni Clara (I)	Euroagro S.r.l. (I)
005085	Girasole	Sirmione	Stefanoni Clara (I)	Euroagro S.r.l. (I)
004928	Frumento tenero	Ravenna	Guido Giordani (I) & C.A.P. di Ravenna & Co.Na.Se. (I)	Guido Giordani (I) & S.I.S. S.p.a. (I)
006518	Frumento duro	Vetrodur	Venturoli Sementi (I) & Sudwestdeutsche Saatzucbt (D)	Venturoli Sementi (I) & Sudwestdeutsche Saatzucht (O) & S.I.S. S.p.a. (I)
005462	Frumento duro	Portorico	ETS C.C. Benoist (F) & Venturoli Sementi (I)	ETS C.C. Benoist (F)& Venturoli Sementi (I) & S.I.S. S.p.a. (I)
003741	Orzo distico	Tidone	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	PRO.SE.ME. S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4632

DECRETO 30 marzo 2001.

Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale di alcune varietà di specie orticole.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, con decreto ministeriale 20 giugno 1977 e da ultimo rinnovate con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Visto il citato decreto ministeriale 16 febbraio 2000 con il quale è stata rinnovata, per un periodo limitato al 31 dicembre 2000, l'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo in quanto, per le varietà stesse, non era stato possibile concludere le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che si rende necessario provvedere ad ulteriori rinnovi con la riassegnazione dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, nono comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive delle sotto elencate varietà, iscritte con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, è ulteriormente rinnovata fino alla data indicata a fianco di ciascuna varietà.

Specie e varietà	Date di scadenza dei rinnovi	Responsabili della conservazione in purezza
Bietola da Coste:		
Liscia verde da taglio	31/12/2004	S.A.I.S, S.p.a. - Cesena (PC) e Four S.r.l., Bolzano
Cavolfiore:		
Di Jesi	31/12/2001	Franchi Sementi S.p.a., Grassobio (BG)
Cavolo verza:		
Di Napoli tardivo	31/12/2001	Larosa Emanuele, Andria (BA)
Cicoria:		
Bianca di Bergamo	31/12/2001	Franchi Sementi S.p.a., Grassobio (BG)
Cipolla:		
Bianca di Lucca	31/12/2001	Sativa Soc. Coop. a r.l., Cesena (PC)
Rossa di Lucca	31/12/2001	Furia Sementi S.n.c., Monticelli Terme (PR)
Rossa lunga di Firenze	31/12/2001	Sativa Soc. Coop. a r.l., Cesena (PC)
Rossa savonese	31/12/2001	Four S.r.l., Bolzano
Southport red globe	31/12/2001	Sativa Soc. Coop. a r.l., Cesena (PC)

Tropea rossa lunga	31/12/2008	Larosa Emanuele, Andria (BA) e La Semiorto Sementi S.r.l., Sarno (SA)
Fagiolo di Spagna:		
A grano bicolore	31/12/2001	Tarabra S.n.c., Asti
Lattuga:		
Bionda a foglia riccia	31/12/2001	Franchi Sementi S.p.a., Grassobio (BG)
Regina dei ghiacci	31/12/2001	Franchi Sementi S.p.a. e Sativa Soc. Coop. ar.l., Cesena (PC)
Ubriacona frastagliata ...	31/12/2001	Anseme S.r.l., Cesena (FC), S.A.I.S S.p.a., Cesena (FC); Franchi Sementi S.p.a., Grassobio (BG); Sottotetti Sementi S.a.s., Castelnuovo Scrivia (AL); Four S.r.l., Bolzano e Sativa Soc. Coop. a r.l., Cesena (PC)
Verde d'inverno a costa rossa	31/12/2001	Bavicchi S.p.a., Ponte S. Giovanni (PG)
Pomodoro:		
Tondino maremmano ...	31/12/2001	Larosa Emanuele, Andria (BA)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4633

DECRETO 30 marzo 2001.

Cancellazione di talune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indiati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
004982	Colza	Cleo	P.H. Petersen SaatzuchtLundsgaard	23-12-1997
004979	Colza	Diego	P.H. Petersen SaatzuchtLundsgaard	23-12-1997
005692	Colza	Filius	P.H. Petersen SaatzuchtLundsgaard	4- 2-1999
004674	Mais	Flamenco	Kws Italia S.p.a. & Kws Seeds Inc.	4- 3-1977
002429	Mais	Flipper	Kws Italia S.p.a. (I) & Kws Seeds Inc. (USA)	19-12-1990
006839	Mais	PR33G47	Pioneer Hi-Bred Int., Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)	9- 1-2001

006857	Mais	PR35T80	Pioneer Hi-Bred Int., Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)	9- 1-2001
007139	Girasole	PR63A71	Pioneer Hi-Bred Int., Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)	20- 2-2001
007140	Girasole	PR63A80	Pioneer Hi-Bred Int., Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)	20- 2-2001
007142	Girasole	PR64A55	Pioneer Hi-Bred Int., Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)	20- 2-2001
000421	Erba medica	Estival	Pioneer Hi-Bred Int., Inc. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)	11- 2-1987

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4634

DECRETO 30 marzo 2001.

Rettifica del decreto 9 gennaio 2001 concernente l'iscrizione di talune varietà di mais.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2001, con il quale è stata iscritta la varietà di mais GW1251 con responsabile della conservazione in purezza Golden Harvest/J.C. Robinson (USA);

Considerato che dalla domanda di iscrizione dell'8 gennaio 1999, il responsabile della conservazione in purezza risulta essere: Global Agro Inc., 708 Lotus Blosson street, Encinitas, California 92024 USA;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 9 gennaio 2001 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale del 9 gennaio 2001, relativo all'iscrizione di talune varietà di mais, per la varietà GW1251, dove è scritto responsabile della conservazione in purezza: Golden Harvest/J.C. Robinson (USA) leggasi «Global Agro Inc. (USA)».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4635

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 gennaio 2001.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area sita in località Sarna, nel comune di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo n. 490/1999.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000, registro n. 2, foglio n. 16 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2000, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stata on. Giampaolo D'andrea le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale previste dal citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la nota n. 8885 del 14 agosto 1999 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo richiedeva alla regione Toscana di prendere in esame la proposta di vincolo dall'abitato di Sarna sito nel comune di Chiusi della Verna;

Vista la nota n. 104/42551/12-01 del 27 ottobre 1999 con la quale la regione Toscana chiedeva al sindaco del comune di Chiusi della Verna ed al Presidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo di esprimere le proprie valutazioni sulla proposta di vincolo e di precisare se la strumentazione pianificatoria fosse adeguata alla tutela della zona medesima;

Vista la nota n. 35844/10.6 del 9 dicembre 1999 con la quale la provincia di Arezzo forniva indicazioni sulla destinazione dell'area nel piano territoriale di coordinamento in corso di approvazione definitiva;

Vista la nota n. 104/1174/12-01 dell'11 gennaio 2000 con la quale la regione Toscana sollecitava la risposta del sindaco del comune di Chiusi della Verna;

Vista la nota n. 6842 del 12 luglio 2000 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo ha formulato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 di un'area sita in località Sarna nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo e cosi catastalmente individuata: al foglio 82 particella 137, 138, 117, foglio 81 particella 214, 192, 193, 198, 133, 205, 131, 134, 178, 132, B (Cappella Cimitero), 233, 231, 232, 130, 204, 183, 129, 187, 234, 172, 175, 228, 225, 226, 224, 227, 176, 174, 210, 211, 216, 173, 215, 126, 125, 110, 124, 181, 127, 128, 108, 107, 203, 200, 212, 201, 122, 123, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 153, 154, 229, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 163, 165, 166, 160, 161, 162, 146, 147, 148, 149, 150, 141, 140, 142, 143, 139, 144, 169, 168, 167, 170, 171, A (Chiesa), foglio 99, particella 5, 6, 7, 8, 9, 4, 10, 109, 110, 122, 124, 25, 28, 48, 11, 12, 13, 33, 127, 35, 34, 32, 31, 36, 37, 41, 40, 39, 30, 116, 29, 125, 126, 26, 27, 38, 45, 42, 43, 44, 46, 49, 47, foglio 100, particella 80, 79, 78 A (Cappella Maestà di Sarna), confinanti con tratto discendente della strada comunale per Corsalone dall'incrocio presso la Maestà di Sarna fino ai tornante che interrompe la vecchia comunale della Lappola; lungo quest'ultima fino al confine fra le particelle 24 e 25 del foglio 99 che interseca il fosso di Nascona; da tale intersezione, risalendo detto fosso alla confluenza con il fosso della Fonte di Sarna e lungo di essa fino alla nuova strada comunale che richiude l'area all'incrocio presso la Maestà di Sarna;

Vista la nota n. 6844 del 12 luglio 2000 con la quale la stessa soprintendenza ha inoltrato al comune di Chiusi della Verna la proposta di vincolo dell'area sopradescritta, corredata della relativa planimetria contenente la perimetrazione affinché il comune provvedesse alla pubblicazione all'albo pretorio ed al deposito presso i competenti uffici comunali, così come disposto dall'art. 144, comma 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Rilevato che nella citata nota n. 6844 del 12 luglio 2000 la soprintendenza rammentava al comune nonché alla regione Toscana ed alla provincia di Arezzo il dettato del comma 1 dell'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e gli obblighi scaturenti da questa norma;

Vista la nota n. 5874 del 27 luglio 2000 con la quale il comune di Chiusi della Verna ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio della proposta a partire dalla data del 24 luglio 2000;

Rilevato che con nota n. 7928 del 18 agosto 2000 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo ha trasmesso copia degli avvisi pubblicati sui quotidiani «La Nazione» in data 11 agosto 2000, pagina 10, il Corriere di Arezzo, 9 agosto 2000, pagina 13, La Nazione-Arezzo, in data 11 agosto 2000, pagina 5, avvisi pubblicati in adempimento al disposto del comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Rilevato che né dalla regione Toscana, né dal comune di Chiusi della Verna, né dalla provincia di Arezzo, né da altri soggetti risultano pervenute all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici osservazioni e/o rilievi in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Considerato che nella relazione allegata alla nota n. 6842 del 12 luglio 2000 la medesima soprintendenza ha rilevato come l'area sopraperimetrata si contraddistingua per la bellezza paesistica dell'insieme, nel quale ben si inserisce anche il borgo altomedievale del Castellare di Sarna, caratterizzato da manufatti originari, alcuni dei quali rimasti pressoché inalterati dall'epoca di edificazione;

Considerato che l'area stessa, ubicata sulla sommità di uno sperone montuoso, è direttamente visibile da numerosi punti di osservazione che si estendono dal Pratomagno alla valle dell'Arno e fino all'Appennino circostante nel quale l'abitato di Sarna si configura quale piccolo borgo in equilibrio armonico con il pregevole contesto collinare che conserva ancora inalterati gli espressivi caratteri del paesaggio agricolo;

Considerato che i declivi collinari su cui sorge l'abitato di Sarna sono ormai consolidati come siti boschivi di impianto plurisecolare e quindi la cinta muraria è circondata da una significativa fascia boscata nella quale Sarna emerge come insediamento espressamente articolato e concepito sui caratteri della corte fortificata;

Rilevato che il piano territoriale di coordinamento della provincia di Arezzo, approvato con delibera del consiglio provinciale n. 72 del 16 maggio 2000 include Sarna fra gli agglomerati urbani di eccezionale valore, riconoscendo quindi la valenza paesaggistica dell'area;

Rilevato peraltro che l'inclusione di tale area nel piano stesso è comunque atto di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dall'art. 151 dello stesso decreto per il rilascio dell'autorizzazione per qualsiasi intervento modificativo dello stato dei luoghi;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile che l'area sopradescritta sia preservata da interventi e manomissioni che incidano sulla integrità del paesaggio agrario, sulla percezione visiva dell'abitato e sul rapporto di relazione fra il borgo ed il pregevole contesto;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi la stata dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il comitato di Settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 27 settembre 2000 ha espresso parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata dalla predetta soprintendenza rilevando che: «l'area risulta un esempio irripetibile di profonda fusione tra natura, architettura e territorio, e come tale va preservata e tutelata rispettandone anche le prospettive d'insieme»;

Decreta:

L'area sita in località Sarna nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo, così come catastalmente individuata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Roma, 10 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Registro n. 1, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 176

01A4336

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 marzo 2001.

Disposizioni in materia di autorizzazioni per servizi via satellite. (Deliberazione n. 131/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 marzo 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, ed in particolare l'art. 6, comma 11, l'art. 7, comma 13 e l'art. 13;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) concluso ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed, in particolare, l'atto finale, allegato XI;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/1997/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 «Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 marzo 1997 «Determinazioni dei contributi e dei canoni per servizi via satellite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1997, come modificato dal decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/1999 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999 e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, «Nuovo regolamento recante norme concernenti il provvedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni»;

Vista la legge n. 128 del 1998 «Disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1995-1997»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 marzo 2000, «Modalità attuative del versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448», in particolare l'art. 1, comma 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 28 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 17 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni relativo a «elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la propria delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi«, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000;

Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni n. GM/123709/4517 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000, riguardante istruzioni in ordine alla direttiva 1999/05/CE;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000, «Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, «legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001;

Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 128/1999/CE del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni nonché il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista la decisione n. ERC/DEC(97)03 del 30 giugno 1997 sull'utilizzazione armonizzata dello spettro per servizi del tipo S-PCS operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz;

Vista la decisione ERC/DEC(97)04, relativa agli accordi transnazionali per il servizio fisso e mobile satellite nelle bande 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz al fine di facilitare l'introduzione armonizzata e lo sviluppo dei servizi S-PCS;

Vista la decisione ERC/DEC(97)05 relativa alla libera circolazione, utilizzo e regime autorizzatorio delle stazioni di tipo MES per servizi S-PCS che operano nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nella CEPT;

Vista la decisione n. ERC/DEC(97)07 del 30 giugno 1997, sulle bande di frequenza per l'introduzione dell'UMTS;

Vista la decisione ERC/DEC(99)05, relativa alla libera circolazione, utilizzo ed esenzione da licenza individuale per le stazioni di terra di tipo MES (S-PCS<1 GHz);

Vista la decisione n. ERC/DEC(99)06 del 10 marzo 1999 sull'introduzione armonizzata di sistemi del tipo S-PCS che operano in gamma inferiore al GHz (S--PCS<1 GHz);

Vista la raccomandazione ERC/REC 00-01, relativa alla costituzione di una procedura a sportello unico per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni via satellite;

Vista la decisione ERC/DEC(00)01 relativa all'estensione della decisione ERC/DEC/(97)07 rispetto le bande di frequenza per l'introduzione del sistema UMTS;

Vista la decisione ERC/DEC(00)02, relativa all'uso della banda 37,5 - 40,5 GHz da parte del servizio fisso e le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-terra);

Vista la decisione n. ERC/DEC(00)05 del 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti «Very Small Aperture Terminals (VSAT)»;

Vista la decisione ERC/DEC(00)06 sul regime autorizzatorio e la circolazione globale ed utilizzo dei terminali mobili di tipo IMT-2000 per uso terrestre e via satellite;

Vista la decisione ERC/DEC(00)07, relativa all'uso della banda 17,7 - 19,7 GHz da parte del servizio fisso e le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-terra);

Vista la decisione ERC/DEC(00)08, relativa all'utilizzo della banda 10,7 - 12,5 GHz dal servizio fisso e dalle stazioni terrene del servizio di radiodiffusione via satellite e fisso via satellite;

Vista la decisione ERC/DEC(00)09, relativa all'uso della banda 27,5 - 29,5 GHz per il servizio fisso e le stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite (terra-spazio);

Vista la decisione ECTRA/DEC(97)02, relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni e coordinamento delle procedure nelle aree dei servizi S-PCS in Europa operanti nelle bande 1610 - 1626.5 MHz, 2483.5 - 2500 MHz, 1980 - 2010 MHz, 2170-2200 MHz;

Vista la decisione ECTRA/DEC(99)01, relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni in Europa per gli S-PCS operanti nelle bande 1525-1544/1545/1559 MHz, 1626,5 - 1645,5/1646,5 - 1660,5 MHz;

Vista la decisione ECTRA/DEC(99)02, relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni in Europa per gli S-PCS operanti nelle bande al di sotto di 1 GHz;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, all'art. 6, comma 30, dispone che «le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni dalla loro emanazione»;

Considerato che il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, all'art. 2, comma 7, dispone che «I servizi di rete via satellite rimangono disciplinati dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 e dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 e sue successive modificazioni»;

Considerato che la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», all'art. 2, comma 2, dispone che «Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali»;

Considerato che l'Autorità, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, valuterà l'introduzione di procedure a sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi via satellite;

Ritenuto di dover integrare le procedure delle autorizzazioni relativamente ai servizi di comunicazione via satellite operanti al di fuori delle bande protette alla disciplina sulle autorizzazioni generali;

Ritenuto di dover integrare le procedure delle autorizzazioni relativamente ai servizi di comunicazione via satellite operanti al di fuori delle bande protette alla disciplina sulle autorizzazioni in vigore, unitamente alle autorizzazioni temporanee per i servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;

Ritenuto di dover regolare la procedura del rilascio delle relative licenze individuali per i servizi di rete via satellite operanti in gamme di frequenza attribuite al servizio fisso e mobile via satellite al di fuori della banda protetta, allineando le procedure disciplinate dal decreto legislativo 55/1997 alla direttiva 97/13/CE;

Ritenuto di dover regolare anche i servizi di comunicazione via satellite S-PCS uniformandoli alla procedura delle licenze individuali, unitamente ai servizi di rete via satellite per la diffusione e distribuzione di programmi radiotelevisivi al pubblico;

Visto lo schema di provvedimento in materia di autorizzazioni per i servizi via satellite, adottato dall'Autorità in data 15 novembre 2000;

Visti i pareri della Direzione generale «Information Society» della Commissione europea, in data 20 dicembre 2000, e del Ministero delle comunicazioni, in data 2 febbraio 2001, sul citato schema di provvedimento in materia di autorizzazioni per servizi via satellite;

Udita la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «autorità nazionale di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni, nel presente regolamento l'organismo è denominato Autorità;

b) «apparecchiature terminali»: le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegate direttamente e indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione;

c) «apparecchiature terrene per i collegamenti via satellite»: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;

d) «banda protetta»: la banda 14,0 - 14,25 GHz (collegamento ascendente via satellite) e 12,5 - 12,75 GHz (collegamento discendente via satellite), la banda 19,7 - 20,2 GHz (collegamento ascendente via satellite) e 29.5 - 30 GHz (collegamento discendente via satellite);

e) «capacità spaziale»: l'offerta da parte di un operatore satellitare di capacità di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari nazionali ed internazionali;

f) «MES (Mobile Earth Station)»: una stazione terrena solo trasmittente, trasmittente e ricevente mobile o trasportabile;

g) «reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite»: un complesso di due o più stazioni terrene (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;

h) «servizi di rete via satellite»: servizi consistenti nell'impianto ed esercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite, con l'esclusione delle reti di telecomunicazioni terrestri; i servizi in oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con il

segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni terrene e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);

i) «servizi di comunicazione via satellite»: i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;

j) «servizi via satellite»: la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;

k) «SNG (Satellite News Gathering)»: una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;

l) «S-PCS (Satellite Personal Communications Systems)»: sistemi di comunicazioni personali via satellite effettuati in bande armonizzate, di cui alle decisioni n. ERC/DEC(97)03, n. ERC/DEC(99)06 e n. ECTRA/DEC(99)01;

m) «stazione HUB (Host User Based)»: stazione terrena solo trasmittente, oppure trasmittente e ricevente, per il controllo e l'instradamento dei collegamenti per VSAT unidirezionali e bidirezionali e per il collegamento ascendente per la diffusione via satellite;

n) «VSAT (Very Small Aperture Terminals)»: terminale di una rete destinata ad effettuare servizi dati video e voce che può prevedere l'impiego di una stazione terrena di controllo (stazione HUB) e di più stazioni terrene periferiche VSAT che possono essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT bidirezionali).

2. Per quanto applicabili valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'art. 1 della delibera n. 467/00/CONS.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina il rilascio delle licenze individuali per i seguenti servizi:

a) servizi di rete via satellite operanti in gamme di frequenza al di fuori della banda protetta;

b) servizi di comunicazione via satellite S-PCS.

I servizi di rete via satellite per la distribuzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi al pubblico si intendono inclusi fra quelli di cui al punto *a).*

2. Il presente provvedimento disciplina, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni generali per i seguenti servizi:

a) servizi di comunicazione via satellite che utilizzano reti via satellite operanti in gamme di frequenza al di fuori della banda protetta;

b) servizi di comunicazione via satellite del tipo SNG temporanei.

Art. 3.

Obblighi del fornitore dei servizi

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento devono soddisfare i seguenti obblighi, ove applicabili al relativo servizio:

a) il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

b) il rispetto della vigente normativa, in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

c) l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione dalle interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio, terrestri e satellitari;

d) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;

e) l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

f) il pagamento dei contributi di cui al successivo art. 9;

g) la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

h) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio, nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;

i) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;

j) la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;

k) la collaborazione tempestiva alle competenti autorità giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995, sull'intercettazione legale delle comunicazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dall'art. 266-*bis* del codice di procedura penale, nonché da successive disposizioni in materia;

l) rispetto degli impegni internazionali dell'Italia.

Art. 4.

Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per i servizi di rete via satellite

1. I soggetti che intendono offrire i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, aventi sede in ambito nazionale, in uno dei paesi dello spazio economico europeo (di seguito SEE), o in uno dei Paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito OMC) che praticano nei confronti dell'Italia un tratta-

mento di reciprocità fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, costituiti in forma societaria o di impresa individuale, sono tenuti a presentare all'Autorità una domanda, secondo lo schema di cui all'allegato *A* alla presente delibera, contenente la documentazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al caso dell'installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, unitamente agli altri allegati di seguito elencati:

a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale:

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

b) per il soggetto avente sede in uno dei Paesi dello SEE, in uno dei Paesi appartenenti all'OMC, o in paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto e scopo sociale;

2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

c) la domanda deve inoltre contenere per i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*:

1) le schede, ove applicabili al relativo servizio, da compilare secondo le prescrizioni delle appendici Aps4, Aps8, Aps30A e Aps30B del regolamento delle radiocomunicazioni adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito UIT), indicanti i dati tecnici necessari per l'effettuazione del coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni di frequenza a ciascuna stazione terrena e per la registrazione delle assegnazioni stesse nella lista internazionale delle frequenze dell'UIT. Le schede di cui sopra sono di seguito elencate e riportate negli allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 alla presente delibera e sono disponibili unitamente agli altri allegati presso le sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Napoli, Centro direzionale, Isola B5 e presso l'ufficio di rappresentanza in Roma, via delle Muratte n. 25 e nel sito web all'indirizzo www.agcom.it:

i) scheda ApS4/II di notifica del satellite di cui all'allegato B1;

ii) scheda ApS4/III di notifica della stazione terrena di cui all'allegato B2;

iii) schede di cui agli allegati B3 e B4, riportanti l'area di coordinamento di ciascuna stazione terrena in trasmissione ed in ricezione;

iv) scheda, di cui all'allegato B5, riportante graficamente l'angolo di elevazione sull'orizzonte per ogni azimuth attorno a ciascuna stazione terrena;

v) scheda di cui all'allegato B6, riguardante le caratteristiche fondamentali relative alle stazioni di collegamenti di connessione per satelliti geostazionari operanti nelle bande 17,3-18,1 GHz (Aps30A);

vi) scheda di cui all'allegato B7, riguardante le disposizioni associate al servizio fisso via satellite nelle bande 4500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10,70-10,95 GHZ, 11,20-11,45 GHZ, 12,75-13,25 GHZ (Aps30B);

2) copia dell'atto di accordo intervenuto con il fornitore della capacità spaziale, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze assegnate, appena disponibile;

3) per i servizi di rete dei sistemi S-PCS, la raccomandazione del Milestone Review Committee del CEPT-ECTRA attestante il positivo raggiungimento dei livelli di sviluppo del progetto così come previsto dalla Decisione ERC/DEC(97)03, ovvero altra equivalente certificazione in accordo con quanto adottato in sede CEPT.

2. Entro dieci giorni l'Autorità è tenuta a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento istruttorio.

3. Il rilascio della licenza per i servizi di rete via satellite di cui al presente articolo è subordinato alla verifica della conformità della documentazione fornita a quanto stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UTT e dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze nonché all'impegno, da dichiarare nella domanda stessa, che:

a) l'esercizio della rete non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;

b) le caratteristiche tecniche di esercizio rispondono a quelle indicate nella documentazione prodotta;

c) le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (di seguito ETSI);

d) le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi alle relative regole o norme tecniche di cui al successivo art. 8, nonché ai requisiti essenziali previsti in materia di compatibilità elettromagnetica.

4. La licenza ad espletare i servizi di rete via satellite è rilasciata dall'Autorità, entro sei settimane a decorrere dalla ricezione formale di tutta la documentazione richiesta, per i sistemi satellitari che abbiano già espletato il coordinamento nazionale del segmento terreno e del segmento spaziale. Tale termine è esteso a quattro mesi per quanto attiene ai sistemi non coordinati.

5. Gli operatori licenziatari sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'art. 22 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1995, sino all'istitu-

zione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del registro unico degli operatori di telecomunicazioni, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5, della legge n. 249/1997.

6. Nel caso di modifiche da apportare alle stazioni terrene già autorizzate, deve essere data comunicazione all'Autorità, la quale si pronuncia entro il termine di quattro settimane.

7. Qualsiasi variazione riguardante la domanda ed il contenuto della documentazione di cui al comma 1, deve essere comunicata entro trenta giorni all'Autorità.

Art. 5.

Disposizioni relative al rilascio delle licenze individuali per i servizi di comunicazione via satellite dei sistemi S-PCS.

1. Il presente articolo disciplina il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione satellitare S-PCS, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*. La licenza consente l'installazione e l'esercizio di una rete di telecomunicazioni terrestre, interoperabile con la rete ove è esercitato il corrispondente servizio di rete satellitare, proprio o di un altro fornitore, licenziato ai sensi del presente provvedimento, e la fornitura al pubblico dei servizi S-PCS.

2. La domanda di licenza per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo può essere presentata congiuntamente alla domanda di licenza per il relativo servizio di rete satellitare; in tal caso, la documentazione comune può essere presentata una sola volta.

3. La licenza di cui al precedente comma 1, consente l'accesso a risorse di numerazione per servizi mobili e personali.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1, del presente articolo è subordinato al previo conseguimento della relativa licenza individuale per il servizio di rete via satellite, disciplinato dal presente provvedimento all'art. 4, ovvero ad un valido accordo con il fornitore autorizzato del medesimo servizio.

5. I soggetti aventi sede in ambito nazionale, in uno dei Paesi dello SEE o in uno dei Paesi aderenti OMC che praticano nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, costituiti in forma societaria o di impresa individuale, che richiedono una licenza individuale ai sensi del comma 1, devono presentare all'Autorità una domanda secondo il modello riportato nell'allegato *C* alla presente delibera, unitamente ai documenti di seguito elencati:

a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale:

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

b) per il soggetto avente sede in uno dei Paesi dello SEE, in uno dei Paesi appartenenti all'OMC, o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto sociale;

2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

c) la domanda deve contenere inoltre:

1) copia degli atti del contratto di fornitura con il fornitore del corrispondente servizio di rete satellitare, qualora tale fornitore sia diverso dal soggetto richiedente, non appena disponibili;

2) raccomandazione del Milestone Review Committee, del CEPT ECTRA attestante il positivo raggiungimento dei livelli di sviluppo del progetto così come previsto dalla decisione ERC/DEC(97)03 ovvero altra equivalente certificazione in accordo con quanto adottato in sede CEPT.

6. La licenza è rilasciata dall'Autorità entro quattro settimane dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancante, fatto salvo quanto specificato al precedente comma 4; entro lo stesso termine, è comunicato all'interessato un eventuale provvedimento negativo motivato.

7. Le variazioni riguardanti la domanda ed il contenuto della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo devono essere comunicate all'Autorità entro trenta giorni.

8. Le variazioni attinenti ai servizi offerti sono comunicate all'Autorità, la quale, nelle successive quattro settimane, può motivatamente vietare l'attivazione delle varianti riguardanti i servizi stessi.

Art. 6.

Autorizzazioni per i servizi di comunicazione via satellite, esclusi i servizi SNG temporanei

1. Il soggetto che intende offrire i servizi cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* del presente provvedimento avente sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello SEE, in uno dei Paesi appartenenti all'OMC, o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, nei settori disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare all'Autorità una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui al precedente art. 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve inoltre comprendere:

a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale:

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

b) per il soggetto avente sede in uno dei paesi dello SEE, in uno dei Paesi appartenenti all'OMC, o in paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto sociale;

2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

3. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni in conformità al presente provvedimento, può presentare una nuova dichiarazione facendo riferimento, per i documenti di cui ai punti 1) e 2) lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2, alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità, salvo integrazioni giustificate da eventuali mutamenti nel frattempo intervenuti. Ove vengano presentate da uno stesso richiedente più domande di autorizzazione, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) delle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2, può essere prodotta in originale unico. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo deve, inoltre, comprendere:

a) la dichiarazione di cui all'allegato *D* alla presente delibera, debitamente compilata;

b) relazione tecnica in ordine ai contenuti ed alle modalità di fornitura del servizio;

c) copia degli atti del contratto di fornitura con il fornitore del corrispondente servizio di rete satellitare, qualora tale fornitore sia diverso dal soggetto richiedente, non appena disponibili.

4. Le domande di autorizzazione di cui al precedente comma 1, subordinate alla licenza individuale per il relativo servizio di rete satellitare, proprio o di un altro fornitore, si intendono accolte ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, qualora l'Autorità non comunichi un provvedimento negativo motivato entro quattro settimane dal recepimento della dichiarazione ovvero della eventuale documentazione mancante.

5. Gli operatori autorizzati sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'art. 22 del decreto ministreriale 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del registro unico degli operatori di telecomunicazioni, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5, della legge n. 249/1997.

6. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 1, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni all'Autorità qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione stessa e nella relativa documentazione allegata.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 8 e 9, della delibera n. 467/00/CONS citata in premessa.

8. Le variazioni attinenti ai servizi autorizzati in base al presente articolo sono comunicate all'Autorità, la quale, nelle successive quattro settimane, può motivatamente vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi stessi.

Art. 7.

Autorizzazioni per i servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei

1. Il soggetto che ha conseguito una licenza individuale per i servizi di rete di cui all'art. 4, comma 1, che intende espletare un servizio di comunicazione temporaneo via satellite SNG, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* del presente provvedimento, è tenuto a richiedere, specificando le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato *E* alla presente delibera, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta sia presentata, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova di versamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 9;

b) siano indicati l'impiego della stazione con riferimento alla relativa autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo di collegamento, di norma, non superiore a trenta giorni, rinnovabile;

c) impegno, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri licenziatari o autorizzati, a disattivare immediatamente la stazione.

2. Il soggetto che ha conseguito l'autorizzazione di cui al comma 1, in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, quando intende espletare un servizio di comunicazione temporaneo via satellite SNG, è tenuto a richiedere, specificando le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato *F* alla presente delibera, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) attestazione dell'autorizzazione di rete conseguita nel Paese di appartenenza;

b) attestazione di impegno del fornitore della capacità satellitare;

c) che la richiesta sia presentata, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data

prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova del versamento di quanto dovuto ai sensi del successivo art. 9;

d) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nel relativo atto autorizzatorio del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo di collegamento, di norma, non superiore a trenta giorni, rinnovabile;

e) impegno, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono rilasciate in tempo utile dall'Autorità non oltre la data prevista per l'effettuazione del collegamento, purché siano state rispettate le condizioni poste negli stessi commi 1 e 2, e si intende rilasciata se, entro la data di cui trattasi, non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto da parte dell'Autorità.

4. La violazione dell'obbligo di disattivazione di cui al comma 1, lettera *d)*, ed al comma 2, lettera *e)* del presente articolo , comporta la revoca dell'autorizzazione. L'Autorità provvede a spese dell'obbligato a disattivare la stazione ed applica le sanzioni in vigore.

Art. 8.

Approvazione delle apparecchiature terminali e delle interfacce di rete

1. Le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva 1999/5/CE.

2. Alle apparecchiature impiegate nelle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507.

3. Per quanto attiene alle interfaccia di rete è fatto obbligo di pubblicazione da parte dell'operatore delle specifiche tecniche esatte ed adeguate prima di rendere disponibile al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce, così come previsto dalla direttiva 1999/5/CE.

Art. 9.

Contributi e canoni

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento sono tenuti al pagamento dei contributi e dei canoni previsti dalla normativa vigente.

2. L'Autorità si riserva di modificare il regime dei contributi e dei canoni in vigore.

Art. 10.

Modifiche ed integrazioni

1. Gli allegati *D* ed *E* della delibera n. 467/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2000, n. 184, sono così modificati: la frase «- che le apparecchiature per le stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55» è sostituita da «- che le apparecchiature per le stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui all'art. 8, commi i e 2, della delibera n. 131/01/CONS».

Art. 11.

Disposizioni finali

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati dello spettro elettromagnetico. Per l'effettivo esercizio degli impianti satellitari sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo, ove previsto, ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

2. Il soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento deve adoperare standard conformi alle rilevanti norme internazionali in vigore per la categoria di servizi oggetto dell'autorizzazione.

3. In luogo delle certificazioni richieste ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente provvedimento i soggetti aventi sede in Italia o altro Paese dell'Unione europea possono produrre dichiarazioni sostitutive nei limiti e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento a eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) o del Comitato europeo per gli affari regolatori delle telecomunicazioni (ECTRA) della CEPT o dell'UIT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi satellitari, sui servizi erogabili e sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni, e dell'ETSI o dell'UIT sugli standard relativi alle apparecchiature dei detti sistemi.

5. L'Autorità si riserva, con provvedimento motivato, per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica o di difesa nazionale, di procedere, per il tempo strettamente necessario, alla sospensione parziale o totale dei servizi autorizzati ai sensi del presente provvedimento.

6. I soggetti che prestano servizi via satellite rientranti nel campo di applicazione del presente provvedimento ed operanti sulla base delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 55/1997, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni previste dal presente provvedimento entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Napoli, 21 marzo 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE
PER SERVIZI DI RETE VIA SATELLITE

La domanda deve precisare:

1) le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato; (il capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda non deve essere inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli investimenti da realizzare);

c) composizione dell'azionariato;

d) bilancio di esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;

e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;

f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;

2) l'oggetto:

a) costituzione della rete;

b) copertura geografica;

c) programma di installazione;

d) descrizione dei servizi che possono essere offerti (specificare se la rete è utilizzata per la radiodiffusione televisiva);

e) apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche;

f) impianti e frequenze necessarie;

g) interconnessioni con altre reti;

3) le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

a) obiettivi prefissati;

b) previsioni di mercato.

4) la capacità di realizzazione dell'attività:

a) competenza tecnica;

b) programmi di investimenti;

c) programma di impiego del personale;

5) gli impegni:

a) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 3 del presente provvedimento per il servizio di rete di cui alla domanda;

b) ad effettuare gli aumenti di capitale se previsti;

6) documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

ALLEGATO *C*

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE S-PCS.

La domanda deve precisare:

1) le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato; (il capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda non deve essere inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli investimenti da realizzare);

c) composizione dell'azionariato;

d) bilancio di esercizio degli ultimi 2 anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;

e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;

f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;

2) l'oggetto ove applicabile:

a) costituzione della rete;

b) copertura geografica e della popolazione

c) programma di installazione ed attività;

d) descrizione dei servizi che possono essere offerti;

e) apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche, così come previsto;

f) reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;

g) interconnessioni con altre reti previste;

3) le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

a) obiettivi prefissati;

b) previsioni di mercato;

4) la capacità di realizzazione dell'attività:

a) competenza tecnica

b) programmi di investimenti;

c) programma di impiego del personale;

5) gli impegni:

a) ad osservare gli obblighi di cui alla normativa in vigore, con specifico richiamo a:

i) esigenze fondamentali;

ii) natura e caratteristiche dei servizi offerti

iii) condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;

iv) carta dei servizi;

v) salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;

vi) impegni internazionali dell'Italia;

b) ad effettuare gli aumenti di capitale se previsti;

6) documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

ALLEGATO *D*

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2
LETTERA *C* DELLA DELIBERA N. 131/01/CONS

Il sottoscritto: .... ;
cognome: .... ;
nome: .... ;
luogo e data di nascita: .... ;
residenza e domicilio: .... ;
cittadinanza: .... ;
società/ditta: .... ;
nazionalità: .... ;
sede: .... ;
codice fiscale e partita I.V.A.: .... ;
dati del rappresentante legale: .... ;
cognome e nome: .... ;
luogo e data di nascita: .... ;
residenza e domicilio: .... ;
codice fiscale: ....

Dichiara:

a) di voler offrire al pubblico il seguente servizio di comunicazione via satellite;

b) di offrire tale servizio avvalendosi della rete il cui numero di licenza è: .... ;

c) che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ....

Si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;

a versare i contributi dovuti;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

ad inviare all'Autorità uno schema tipo del contratto di fornitura ai clienti finali.

Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'art. 6 della delibera n.131/01/CONS.

Data ....

(firma) ....

ALLEGATO *E*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ESPLETARE SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE SNG AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 131/01/CONS.

La società/impresa individuale .... ;
con sede in .... ;
telefono .... ; fax ....; telex .... ;
titolare della licenza individuale n. .... rilasciata il ....

Chiede:

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea per effettuare servizi di comunicazione via satellite SNG.

Allego alla presente la seguente documentazione:

1) .... ;
2) .... ;
3) .... ;
4) ....

ALLEGATO *F*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ESPLETARE SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE SNG AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 131/01/CONS.

La società/impresa individuale .... ;
con sede in .... ;
felefono .... ; fax ....; telex .... ;
codice fiscale .... ;
partita I.V.A. ....

Iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei paesi aderenti all'accordo SEE se esistente .... ;
rappresentata da: .... ;
cognome e nome .... ;
luogo e data di nascita .... ;
residenza o domicilio .... ;
codice fiscale ....

Chiede:

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea per effettuare servizi di comunicazione via satellite SNG.

Allego alla presente la seguente documentazione:

1) .... ;
2) .... ;
3) .... ;
4) ....

01A4321

DELIBERAZIONE 11 aprile 2001.

Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale. (Deliberazione n. 7/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione infrastrutture e reti dell'11 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera dell'Autorità n. 197/99 del 7 settembre 1999, con la quale la società Telecom Italia S.p.a. viene identificata quale organismo avente notevole forza di mercato;

Vista la delibera dell'Autorità n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, concernente: «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la delibera dell'Autorità n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, concernente: «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di colocazione», ed in particolare l'art. 8, comma 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Considerato quanto segue:

1) con la delibera n. 13/00/CIR, l'Autorità ha ritenuto necessario definire una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, attesa la richiesta da parte di molti operatori di accedere contemporaneamente ad un consistente numero dei siti. Al fine di agevolare l'effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, è stato quindi previsto che il processo di allestimento dei siti di colocazione seguisse un percorso di gradualità. In tale senso, l'art. 8 della delibera n. 13/00/CIR ha definito l'iter procedurale ed il calendario per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato ed ha individuato una sequenza di tre distinte fasi, ognuna delle quali è caratterizzata dalle seguenti attività: *a)* selezione dei siti da parte degli operatori; *b)* espletamento da parte di Telecom Italia dei relativi studi di fattibilità; *c)* avvio dei lavori di predisposizione dei siti, a valle delle conferme da parte degli operatori interessati, in caso di esito positivo dello studio di fattibilità;

2) la prima fase di tale processo ha avuto inizio il 10 gennaio 2001, con la messa a disposizione da parte di Telecom Italia delle informazioni previste all'art. 1 della delibera n. 13/00/CIR. La prima fase avrebbe dovuto concludersi entro il 14 marzo 2001, a seguito della conferma degli ordini di co-locazione da parte degli operatori licenziatari ed il conseguente avvio da parte di Telecom Italia dei lavori di predisposizione dei siti. L'art. 8, comma 3 prevedeva, inoltre, una cadenza trimestrale del processo con l'indicazione dell'avvio della seconda fase entro il 15 aprile 2001.

3) il carattere di innovatività delle procedure previste dalla delibera n. 13/00/CIR ha, tuttavia, comportato alcuni ritardi nel calendario di implementazione, imputabili principalmente ai seguenti fattori specifici:

le informazioni sui siti di co-locazione fornite da Telecom Italia sono risultate in alcuni casi di difficile lettura ed interpretazione da parte degli operatori licenziatari, a causa di taluni errori ed imprecisioni. Ne è derivata la necessità di ampliare di alcuni giorni il periodo di tempo a disposizione di Telecom Italia e degli operatori per correggere gli errori contenuti nei file inviati e consentire quindi agli operatori di potere formulare richieste fondate su un set informativo certo ed affidabile;

anche nel caso degli studi di fattibilità sono stati riscontrati alcuni errori, per cui è risultato necessario consentire agli operatori di ottenere i necessari chiarimenti per apportare le opportune modifiche ai preventivi inviati, prima della conferma degli ordini da parte degli stessi operatori;

4) inoltre, è stata manifestata l'esigenza da parte degli operatori licenziatari di confermare gli ordinativi a valle del completamento della procedura di assegnazione degli spazi nei siti con parziale disponibilità, procedura di assegnazione che si è svolta presso l'Autorità in data 21 marzo 2001;

5) per l'insieme delle ragioni esposte, l'Autorità ha accolto la richiesta degli operatori di estendere al 26 marzo la data ultima per la conferma degli ordinativi da parte degli operatori;

6) in data 6 aprile 2001, si è tenuta una riunione dell'unità per il monitoraggio, in cui sono stati analizzati e discussi gli esiti della prima fase di implementazione del processo di accesso disaggregato alla rete locale e si sono registrate le posizioni degli operatori in relazione alle modalità ed al calendario previsti per l'avvio della seconda fase. In tale sede, gli operatori licenziatari hanno manifestato l'esigenza di un rinvio del termine, che la delibera n. 13/00/CIR fissa al 15 aprile 2001. A supporto di tale richiesta, avanzata da un operatore e supportata dalla quasi totalità delle imprese presenti (oltre trenta), sono state avanzate le seguenti motivazioni: *a)* lo slittamento dei tempi di conclusione della prima fase; *b)* la necessità di non sovrapporre le prime due fasi del processo; *c)* la possibilità di consolidare l'esperienza maturata, anche al fine di introdurre eventuali miglioramenti alle procedure;

7) fermo restando l'obiettivo di garantire una rapida implementazione del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, l'Autorità ritiene di accogliere la richiesta degli operatori, ovvero dei soggetti che promuovono l'offerta dei servizi di accesso disaggregato;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci relatore, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Il termine di cui all'art. 8, comma 3, della delibera n. 13/00/CIR, relativo all'avvio della seconda fase del processo di implementazione del servizio di accesso disaggregato a livello di rete locale, viene differito al 15 maggio 2001.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a. e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2001

Il presidente: CHELI

01A4638

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 5 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica dell'Ateneo;

Visto il D.I. 30 ottobre 1993;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Viste le proposte di modifica di statuto, formulate dagli organi accademici di questo Ateneo, relativamente alla citata scuola di specializzazione;

Visto il parere del CUN, espresso in merito, nell'adunanza dell'8 marzo 2001;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo cambia la sua denominazione in «Chirurgia dell'apparato digerente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 5 aprile 2001

Il rettore: SILVESTRI

01A4639

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 26 aprile 2001, n. **10033.**

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1999. Cessione in proprietà di computers e di altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato

All'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e dell'editoria

All'Autorità dell'informatica nella pubblica amministrazione

Al Garante per la protezione dei dati personali

All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

A tutti i Ministeri

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con circolare n. 6520 del 15 marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2001, in attuazione della direttiva del 5 novembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito disposizioni di attuazione in ordine alla cessione in proprietà di computers e di altre apparecchiature a corredo delle stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, a favore delle istituzioni scolastiche.

Poiché, in via successiva, è stata valutata l'opportunità di trasferire i suddetti beni anche a enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si dispone che la procedura della predetta circolare n. 6520 del 15 marzo 2001 sia estesa a favore degli enti e delle organizzazioni del settore non profit.

Roma, 26 aprile 2001

Il provveditore generale dello Stato reggente
FIORENTINO

01A4746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sulle condizioni e modalità di erogazione della linea di credito italiana di sostegno al settore privato tunisino, firmato a Tunisi in data 7 aprile 1999.

Il giorno 14 febbraio 2001 è entrato in vigore il Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sulle condizioni e modalità di erogazione della linea di credito italiana di sostegno al settore privato tunisino, firmato a Tunisi in data 7 aprile 1999.

Detto Protocollo di Accordo, conformemente a quanto in esso stabilito all'art. 10, è entrato in vigore in data 14 febbraio 2001.

01A4641

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, firmato a Praga il 4 novembre 1997.

Il giorno 8 febbraio 2001 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, firmato a Praga il 4 novembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 novembre 2000, n. 350, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2000.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 febbraio 2001.

01A4640

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 maggio 2001

Dollaro USA	0,8907
Yen giapponese	108,81
Corona danese	7,4645
Lira Sterlina	0,62250
Corona svedese	9,1478
Franco svizzero	1,5416
Corona islandese	89,17
Corona norvegese	8,1030
Lev bulgaro	1,9480
Lira cipriota	0,57850
Corona ceca	34,668
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,24
Litas lituano	3,5619
Lat lettone	0,5598
Lira maltese	0,4026
Zloty polacco	3,5283
Leu romeno	25167
Tallero sloveno	216,5883
Corona slovacca	43,448
Lira turca	1130000
Dollaro australiano	1,7158
Dollaro canadese	1,3641
Dollaro di Hong Kong	6,9469
Dollaro neozelandese	2,1109
Dollaro di Singapore	1,6171
Won sudcoreano	1163,70
Rand sudafricano	7,1533

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4910

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Domodossola

Con decreto n. 6370 del 2 novembre 2000, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti, ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 196 del 19 marzo 2001, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di mq 3100 distinto in catasto del comune di Domodossola (Novara) al foglio n. 63, mappali n. 480, riportato nell'estratto di mappa rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Novara, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

01A4642

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria «Mud di Mezzo», in Alagna Valsesia

Con decreto distrettuale 6 novembre 2000 è stata rinnovata la concessione mineraria per feldspati ed associati, denominata «Mud di Mezzo», in territorio del comune di Alagna Valsesia (Vercelli), alla società Veneta Mineraria con sede legale in Milano, via Palmanova 24, nella persona dell'amministratore delegato sig. Piergiorgio Sacco, nato a Serravalle Scrivia (Alessandria) il 2 luglio 1942 domiciliato presso la sede sociale, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del 1° settembre 2000.

01A4643

COMUNE DI ANTRODOCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Antrodoco (Rieti), ha adottato la seguente deliberazione n. 41 del 17 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con deliberazione della giunta municipale n. 41 del 17 marzo 2001, affissa all'albo pretorio del comune di Antrodoco, in data 26 marzo 2001, è stata adottata l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1 comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998, con l'aliquota dello 0,2 punti percentuali per l'anno di competenza 2001.

01A4709

COMUNE DI CASALBORE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Casalbore (Avellino), ha adottato la seguente deliberazione n. 40 dell'8 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A4710

COMUNE DI COLLESALVETTI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Collesalvetti (Livorno), ha adottato la seguente deliberazione n. 28 del 23 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A4711

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona), ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 23 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'esercizio finanziario 2001, aumentandola di un altro 0,2% punti percentuali allo scopo di assicurare il pareggio di bilancio del corrente anno finanziario.

Di dare atto, pertanto, che per l'esercizio finanziario 2001, l'aliquota dell'addizionale cui punto che prevede, viene fissata nella misura dello 0,4% (02% + 0,2%) nel rispetto del limite massimo imposto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998.

01A4712

COMUNE DI GROTTAGLIE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Grottaglie (Taranto), ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire per quanto in narrativa per questo anno 2001, in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già istituita nella misura dello 0,2 punti percentuali nell'anno 2000, con delibera consiliare n. 9 del 28 febbraio 2000.

01A4713

COMUNE DI MORROVALLE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Morrovalle (Macerata), ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 30 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire nella percentuale di 0,2 punti l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A4714

COMUNE DI PAPASIDERO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Papasidero (Cosenza), ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 20 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

È stata applicata, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle personale fisiche nella misura dello 0,4 per cento.

01A4715

COMUNE DI RECANATI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Recanati (Macerata), ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 7 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di fare propria la proposta della giunta comunale espressa con l'atto n. 5 del 15 gennaio 2001 e pertanto di avvalersi, anche per l'anno 2001, della facoltà di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni stabilendo, con decorrenza dall'anno 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota dello 0,4 punti percentuali, con un incremento pertanto rispetto all'aliquota deliberata lo scorso anno con l'atto di consiglio n. 6/2000, pari a 0,2 punti percentuali, di ulteriori 0,2 punti percentuali.

01A4716

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Roccapiemonte (Salerno), ha adottato la seguente deliberazione n. 49 del 1° marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di approvare, *(omissis),* la riconferma della percentuale dell'addizionale comunale nella misura dello 0,2% all'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A4717

COMUNE DI SOVERIA SIMERI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Soveria Simeri (Catanzaro), ha adottato la seguente deliberazione n. 21 del 7 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Confermare l'addizionale IRPEF nella misura del 0,4 giusto art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998.

01A4718

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE IN PUGLIA

Decreto del commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale in Puglia, n. 41 del 6 marzo 2001 concernente il piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Omissis.

Decreta:

È adottato il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della regione Puglia allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di adozione.

Il presente provvedimento è notificato al Ministro dell'ambiente, al Ministro dell'interno - delegato per il coordinamento della protezione civile, ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia Assessorato ambiente e alle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale della regione Puglia.

Il commissario delegato
presidente della regione Puglia
FITTO

AVVERTENZA:

Il piano gestione rifiuti della regione Puglia è stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 60/supplemento del 19 aprile 2001.

01A4443

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651101/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.